

# Legge sulla montagna

## Schema di articolato unico

---

(bozza 25 marzo 2003)

### Articolo 1

#### Articolo 1 Intergruppo

*(Finalità della legge)*

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità ambientali, culturali, economiche e sociali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. Gli aiuti concessi rientrano tra le attività di cui all'articolo 87.3 lettere a), c) e d) del trattato che istituisce l'Unione europea.
2. Nell'ambito della revisione del trattato istitutivo dell'Unione Europea e nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione.
3. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo sostenibile e complessivo della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:
  - a) territoriale, mediante formule di tutela, di promozione e di valorizzazione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle esigenze di vita civile delle popolazioni residenti;
  - b) economico, per uno sviluppo sostenibile e durevole delle attività economiche presenti sui territori montani, nonché per il riconoscimento della natura multifunzionale delle attività agricole e forestali;
  - c) sociale, **mediante garanzia dei servizi pubblici e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane ed interventi finalizzati al miglioramento del loro tenore di vita;**
  - d) culturale e delle tradizioni locali legate alla montagna.
4. Le regioni e le province autonome con proprie disposizioni concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano, nel rispetto delle disposizioni della Unione Europea e della presente legge. Restano ferme le disposizioni sulle aree depresse e le altre agevolazioni ed interventi relativi alle zone montane.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché nei parchi e nelle riserve regionali.
6. **Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati Comuni montani i comuni la cui altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello del mare. Sulla base di criteri oggettivi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti il grado di accessibilità dei luoghi, la pendenza del territorio, nonché l'arretratezza degli indicatori economici, possono essere**

**classificati montani anche i comuni aventi altitudine media compresa tra 400 e 600 m s.l.m. Sono in ogni caso esclusi i comuni costieri, i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 40.000 abitanti.**

7. Il limite di altitudine di 600 metri di cui al comma 6 è ridotto a 500 metri nelle zone montane non situate nell'arco alpino.

## **Articolo 2** **(Articolo 2 Intergruppo)** *(Fondo nazionale per la montagna)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome istituiscono, nell'ambito dei propri bilanci, Fondi per la montagna, cui afferiscono le risorse provenienti dal riparto del Fondo di cui al comma 1, stanziamenti a carico dei bilanci regionali e delle province autonome, e risorse comunitarie.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1.
5. La ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome è effettuata entro il 31 gennaio di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o **vincoli** ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; **del grado di accessibilità dei territori**; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a Statuto speciale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse destinate e da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari. Nella relazione sono raccolte anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti.

## **Articolo 3** **(Articolo 3 Intergruppo)**

*(modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di comunità montane)*

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27 - *Natura e ruolo* - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite fra comuni montani e parzialmente montani per la valorizzazione del territorio, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite dalla regione o dai comuni che la compongono. Non sono ammesse ulteriori unioni di comuni tra i comuni che compongono la comunità montana o tra un comune appartenente alla comunità ed un altro non appartenente, se la funzione conferita è già esercitata dalla comunità montana.

2. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, organizzandole secondo criteri che consentano snellezza della struttura e rapidità decisionale, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

3. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) La struttura delle medesime, sulla base di criteri che consentano snellezza degli organi, rapidità di decisione, rappresentatività delle minoranze, possibilità di nomina e revoca dei componenti dell'organo esecutivo da parte del Presidente della Comunità. In ogni caso il numero dei componenti dell'organo assembleare non può essere superiore al numero dei componenti del consiglio comunale dei comuni con popolazione pari a quella della comunità;

b) le modalità di approvazione dello statuto;

c) le procedure di concertazione tra enti, di consultazione dei cittadini e di accesso dei medesimi alle informazioni relative alle diverse tipologie di intervento e di agevolazione, mediante creazione di sportelli polifunzionali distribuiti sul territorio;

d) la disciplina dei piani zonal e dei programmi annuali;

e) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

f) i procedimenti relativi ai casi di fusione di comuni all'interno della comunità, di formazione di nuove comunità da precedenti comunità o di scioglimento delle stesse.

4. Sono esclusi dalla Comunità montana i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

**6. Alle Comunità montane si applicano le disposizioni degli articoli, 30, 31, 32, 112, 113, 113-bis e 114 .”**

## **Articolo 4**

### **(Articolo 4 Intergruppo)**

*(Gestione compatibile del patrimonio forestale)*

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, **salvo il disposto del comma 6**. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità.

2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la Comunità, elaborano Piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali, piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale gli organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I Piani territoriali forestali sono coordinati con i Piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n.183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella Comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della citata legge n.64.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n.388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.

**6. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d'affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per**

**l'attuazione del presente articolo; in attesa dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.**

## **Articolo 5 (Articolo 11 Caparini)**

*(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di garanzia).*

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

## **Articolo 6 (Articolo 24 Violante – Olivieri ristrutturato).** *(Pascoli montani).*

- 1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani quali elementi rilevanti per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio tradizionale, la difesa del suolo e la tutela degli ecosistemi, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale**
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni, predispose un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l'impiego di finanziamenti comunitari.
3. Le comunità montane, per le finalità di cui al comma 1, promuovono la costituzione di forme associative tra i proprietari interessati. **Si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5.**

## **Articolo 7 Articolo 4. Caparini (sost. Art.7 della legge n.94)** *(Piani di sviluppo economico e tutela ambientale e territoriale).*

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 28, commi 3 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno come finalità il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi. I piani individuano, per le diverse attività economiche presenti sul territorio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire per il periodo di tempo considerato, con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni qualitative della vita nei territori montani e agli obiettivi dell'incremento dell'occupazione e dell'innalzamento del tenore di vita delle popolazioni residenti, e definiscono su tale base, indicando anche i relativi strumenti attuativi, le priorità delle opere e degli interventi da realizzare ed il livello di miglioramento del patrimonio naturalistico agro-silvo-pastorale a favore di una maggiore biodiversità, il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la valorizzazione, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale e monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano. Gli interventi sostengono le attività economiche ecocompatibili, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale, anche a tutela delle generazioni future. I piani pluriennali di sviluppo possono prevedere la concessione di incentivi e di benefici a favore delle attività economiche individuate come prioritarie. Al finanziamento degli interventi e delle opere previsti dagli stessi piani concorrono, in forma coordinata, risorse finanziarie provenienti dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea. A tali fini le amministrazioni pubbliche prestano ogni collaborazione e supporto tecnico alle comunità montane per l'individuazione e l'acquisizione delle risorse finanziarie utilizzabili.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna, la legge regionale disciplina la concessione di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere di manutenzione ambientale tendenti al sostegno delle attività tradizionali locali e al recupero e alla valorizzazione di beni naturali, culturali ed architettonici concernenti proprietà agro-silvo-pastorali o comunque tipici e da valorizzare come specificità locali. Sono ammessi a contributo, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

## **Articolo 8**

### **Articolo 6. Caparini (sost. Art. 12 legge n.94)**

*(Usi civici).*

1. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti esproprianti abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di **cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490** e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa approvazione della regione, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.

2. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, così come determinati dalla regione, è fatto valere sull'indennità di espropriazione

La Corte costituzionale, con [sentenza 8-10 maggio 1995, n. 156](#) (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2 e 3, nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da una autorità statale. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che i compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, sono determinati dal Commissario agli usi civici anziché dalla Regione.

## Articolo 9

### Articolo 5 Intergruppo

*(Benefici in campo energetico e di gestione delle acque)*

1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. E' inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
3. Limitatamente alle zone montane, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.418. Nelle medesime zone, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo per la montagna le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i comuni possono prevedere contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.
5. **(vedi articolo 10.A.S.1942 (Sistema distributivo dei carburanti))** Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
6. Alla legge 5 gennaio 1994, n.36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento.";
- b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.";
- c) Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: "La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni.".
7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

## **Articolo 10**

### **Articolo 6 Intergruppo** *(Sviluppo del turismo montano)*

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere c), e) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.135 le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.
2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n.135 citata.
3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane.".
4. Per gli anni 2003-2005 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate".
- 5. Ai sensi dell'articolo 87.2 lettera b) del Trattato che istituisce l'Unione Europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni euro a decorrere dall'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità ed i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono**

**determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (proposta sicurezza sci in discussione alla Camera A.C.1051 e coll., articolo 7, comma 6)**

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. E' soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918

**7. (comma 3 art. 25 Manfredi e comma 7 articolo 9 Intergruppo) Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.**

#### **Articolo 10bis**

*(Tutela dei prodotti tipici)*

L'articolo 85 Legge Finanziaria 2003 riformula il soppresso articolo della legge n.97 in materia di tutela dei prodotti tipici di montagna

*A.S.1942 Art. 5. (Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni,

singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

## **Articolo 11**

*(Agevolazioni per le imprese, gli imprenditori commerciali e gli artigiani nei piccoli comuni.)*

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

L'art. 67 LF 2003 estende la legge imprenditorialità giovanile anche ai comuni montani con meno di 5000 abitanti, non ricadenti nelle aree depresse meridionali. Stanzi 10 meuro annui.

L'art. 32, c.4 della LF 2003 riduce di 3000 euro annui l'imponibile delle imprese che non superino un volume di affari di 75.000 euro annui, nei comuni non turistici con meno di 1000 abitanti.

A.S.1942 articolo. 11. *(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle organizzazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

articolo. 13. A.S.1942 (*Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni*)

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:
  - a) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
  - b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera a).
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## **Articolo 12**

### **Articolo 9 Intergruppo**

*(Incentivi alle pluriattività)*

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica .
2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi .
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui alla Direttiva CE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purchè esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro

proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore 300.000 euro per anno.

**7. All'articolo 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n.97 dopo le parole: "operanti nei comuni montani" sono inserite le seguenti: "nonché, nelle Regioni a Statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,".**

### **Articolo 13** **Articolo 10 Intergruppo** **(Sistema formativo)**

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. **Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti.** Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.

2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tali fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCHEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

**3 (articolo 8 comma 2 A.S.1942)** In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

**Articolo 14**  
**Articolo 11 Intergruppo**  
*(Scuola dell'obbligo)*

1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nelle comunità montane o nelle zone montane delimitate dall'autorità scolastica provinciale possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti dalla Regione.

**2. (articolo 18 Violante – Olivieri) Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste, per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di alunni per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado. (norma già prevista, ma forse è il caso di ripetere)**

**Articolo 15**  
**Articolo 12 Intergruppo**  
*(Sanità di montagna)*

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di e-government, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato – Regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le Regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'U.P.B. 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità di montagna dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri Piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro del tesoro, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota dovrà tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo *standard* di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.

4. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.

5. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in collaborazione con l'Istituto nazionale per le montagne (INM), di cui all'articolo 14, stabiliscono annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate di montagna.

### **Articolo 15bis**

#### **Articolo 21 Violante - Olivieri**

*(Soccorso in montagna).*

**Vedi commi 38 e 39 articolo 80 Legge Finanziaria 2003**

### **Articolo 16**

#### **Articolo 17 Manfredi**

*(Protezione civile)*

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere reperite ed attrezzate nei predetti comuni, a cura delle regioni e delle province autonome, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza

### **Articolo 17**

#### **Articolo 16 Intergruppo**

*(Servizio militare prestato nel Corpo degli alpini)*

1. Le truppe alpine conservano la caratteristica di Corpo speciale all'interno delle Forze Armate e sono assegnate di stanza nelle Alpi e, ove occorra, nelle zone montane dello Stato. Il Corpo può essere incaricato dello svolgimento di missioni di protezione civile all'interno e fuori dal territorio nazionale, deliberate dal Governo e dal Parlamento secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. Ferma restando la sua sottoposizione al Ministero della difesa per quanto attiene ai compiti militari di tutela armata dell'integrità e degli interessi dello Stato, nell'effettuazione degli interventi di protezione civile, il Comando truppe alpine dipende funzionalmente dall'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. A tal fine l'addestramento di base militare impartito ai membri

delle truppe alpine è opportunamente integrato da cicli addestrativi finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.

3 Al fini dell'incorporazione del personale volontario all'interno delle truppe alpine, è attribuita preferenza alle reclute provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle zone montane.

**4. (comma 2, articolo 21 Violante – Olivieri) Al Corpo degli alpini può essere affidato lo svolgimento di missioni di protezione civile sul territorio nazionale ed all'estero secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. A tale scopo il normale addestramento militare impartito ai membri del Corpo è integrato da cicli addestrativi specifici per lo svolgimento degli interventi di protezione civile.**

## **Articolo 18**

### **Articolo 13 Intergruppo**

#### ***(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)***

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d) dell'articolo 12, dopo le parole: "emergenze sociali" sono inserite le seguenti: ", ad interventi nelle zone montane e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese";

b) il comma 1 dell'articolo 15 della è sostituito dal seguente: "1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, nonché delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle zone montane. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.

2. A valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali, istituito con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n.266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle zone montane, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

## **Articolo 19**

### **Articolo 17.Violante – Olivieri)**

*(Sedi montane di attività e strutture di alta qualificazione).*

1. Su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni,

anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari (sostituisce art. 14 legge n.97).

## **Articolo 20**

### **Articolo 14 Intergruppo**

*(Informatica, telematica e ricerca scientifica)*

1. Il potenziamento del Sistema informativo della montagna (SIM) deve considerarsi prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Si applicano le disposizioni del capo IV del medesimo decreto n.445.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCHEM. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. I comuni ricadenti nelle zone montane e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.
4. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, è trasformato in Istituto nazionale per le montagne (INM), ente pubblico nazionale, che ha per scopo esclusivo la consulenza e la ricerca in favore delle amministrazioni pubbliche, delle Regioni e degli enti locali, nonché delle istituzioni scientifiche e gli enti pubblici e privati anche internazionali, nell'azione di valorizzazione, promozione, sviluppo e tutela dei territori montani, delle popolazioni montane e della loro cultura. L'attività dell'Istituto si esercita attraverso la consulenza e lo scambio di informazioni scientifiche, lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica ed il conseguente trasferimento applicativo. **L'Istituto cura inoltre l'attivazione delle campagne informative di cui all'articolo 25.**

## **Articolo 21**

### **Articolo 15 Intergruppo**

*(Opere pubbliche nelle aree montane: specializzazione)*

1. Le attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane devono tenere strettamente conto dell'impatto urbanistico e paesaggistico. Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e g-bis) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, l'esperienza già maturata in materia di opere pubbliche montane costituisce titolo preferenziale ai fini della selezione del progetto.
2. Il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto da emanarsi secondo le procedure ed i criteri indicati nel comma 3 dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n.109 integra

l'attuale sistema di categorie con la categoria specializzata in opere su terreni montani, tenendo conto delle specifiche competenze progettuali e delle capacità tecnico-operativa.

## **Articolo 22**

### **Articolo 14. Manfredi atualizzato**

*(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)*

1. Nei comuni **montani** gli enti appaltanti opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata, **previa pubblicazione del bando su un quotidiano nazionale ed uno locale**. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta, **che rispondano ai criteri di cui all'articolo 21** e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purchè applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.

2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese, **rispondenti ai requisiti del medesimo comma 1**. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.

3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

4. All'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, dopo il comma 14-*septies*, è aggiunto il seguente:

«14- *octies*. Per i comuni montani al alta marginalità gli oneri stabiliti dai commi precedenti sono ridotti della metà».

## **Articolo 23**

### **Articolo 17 Intergruppo**

*(Campagne informative)*

1. Per il finanziamento di campagne informative annuali in favore della montagna italiana, relative alle finalità della presente legge ed alla diffusione della cultura, anche sportiva, della montagna, sono stanziati 2 milioni di euro in ragione d'anno. **Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dall'Istituto nazionale per la montagna.**

## **Articolo 24**

### **Articolo 18 Intergruppo**

*(Abrogazioni e coordinamento legislativo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli articoli 1, 2, 7, 9, 10, **12, 14**, 15, 16, 17, 20, 21, e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**2. (comma 2, articolo 28 Violante – Olivieri; vedi anche loro articolo 11) Il Governo provvede al coordinamento delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo, con quelle contenute nella presente legge, non che alla redazione di un testo unico delle leggi sulla montagna.**

## **Articolo 25**

### **Articolo 19 Intergruppo**

*(Riserve di fondi e copertura finanziaria)*

1. (Per gli anni 2002 – 2006, è attribuita ai comuni montani ed alle comunità montane una quota pari al 30 per cento del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n.448) .
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli **2, 9**, commi 1 e 3, **11**, nonché **23**, valutati in 100 milioni di euro per **l'anno 2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'Unità previsionale di base "Fondo speciale " di parte corrente per l'anno 2003, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo- **Per gli anni successivi si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.**
3. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**